

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 89/35/2011

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 9.3.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano sez. 8 dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente con condanna alle spese, avverso silenzio - rifiuto su istanza di rimborso IVA 2002, per mero errore materiale in sede di dichiarazione.

Avverso la sentenza interpone appello il contribuente.

Va considerato che il contribuente presentò precedente ricorso ad altra C.T.P. che fu dichiarato inammissibile, risultando dallo stesso non sottoscritto.

Il contribuente anziché impugnare quella sentenza, avendo essa carattere meramente processuale, la lasciò passare in giudicato e presentò nuovo ricorso alla C.T.P. ottenendo la pronunzia qui in trattazione a seguito di sua impugnazione.

Nella fattispecie qui in esame la Commissione Tributaria di I° Grado, rilevato che il contribuente "non si è attenuto alle regole metodologiche" dichiara a sua volta inammissibile il ricorso, con condanni alle spese.

Impugna il contribuente sostenendo che si verte in tema di indebito oggettivo; se la Commissione fosse entrata nel merito della questione, avrebbe riscontrato il suo buon diritto, chiede che, in riforma della sentenza impugnata venga riconosciuto il diritto al rimborso, con vittoria di spese. Centrodeduce l'Ufficio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, sostenendo che il contribuente ha già "speso" l'azione la prima volta col risultato di cui sopra; avrebbe potuto semmai impugnare quella decisione ma non riproporla ex novo ostandovi il principio del ne bis in idem. Nel merito, peraltro, rileva come non possono riproporsi in sede tributaria le regole dell'azione civilistica della ripetizione dell'indebito, vigendo, in tale ambito, la regola di cui all'art.21 Dlgs 546/92 per cui la domanda di restituzione non può più essere esercitata trascorsi 2 anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto della restituzione; termine ampiamente trascorso nella specie.

Con sua memoria il contribuente contesta la violazione del principio del ne bis in idem, essendo la prima sentenza meramente processuale, quindi neutrale rispetto al merito del contenzioso in arti, mai assoggettato a valutazione per le motivazioni suddette. Richiama copiosa giurisprudenza di legittimità circa l'assoggettamento alla ordinaria prescrizione decennale dell'indebito oggettivo e non già al termine di decadenza evidenziato dalla controparte.

Alla pubblica udienza, le parti ribadiscono le proprie posizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È davvero singolare che l'Amministrazione Finanziaria, la quale, accortasi dell'errore materiale avrebbe dovuto d'ufficio procedere alla restituzione, intenda far propria una somma che non le spetta avvalendosi di cavilli procedurali.

A parere di questa Commissione, la prima sentenza essendo chiaramente di natura strettamente procedurale non ha alcun rilievo in questa sede, dove, per la prima volta viene considerata la questione proposta, attraverso la pronunzia qui richiesta stante la mancata acquiescenza alla sentenza di primo grado, che, nel dichiarare l'inammissibilità, tiene conto della precedente sentenza. Compito del Giudice in questa sede è, quindi,

innanzitutto verificare la fondatezza o meno di quanto statuito dai Primi Giudici, in caso negativo, entrare nel merito.

Sulla esaminabilità del merito in questa sede si è già detto, non ricorrendo qui il bis in idem, per le considerazioni svolte.

Nel merito, a parere di questa Commissione, trattandosi di rimborso dovuto a mero errore materiale, per cui destituita di fondamento è anche l'osservazione dell'Ufficio circa la mancata dimostrazione della fondatezza del rimborso, essendo essa verificabile *ictu oculi*, conformemente all'orientamento della Cassazione ritiene il diritto al rimborso soggetto al termine di prescrizione ordinario e non già al termine di decadenza indicato dall'Ufficio, riguardante situazioni diverse, comunque di carattere specificamente attinente alle norme tributarie e, quindi, da valutare e comprovare.

Qui è invece il riferimento ai principi dell'Ordinamento Giuridico stesso, prima che alle regole del Codice civile, ad imporre che una somma non dovuta ed erroneamente incassata, deve essere restituita.

Va, conseguentemente riformata la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'appello del contribuente, riconosciuto il suo buon diritto al richiesto rimborso con ogni accessorio e conseguenza di legge.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento dell'appello del contribuente e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara dovuto il richiesto rimborso.

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 800 oltre spese generali.